



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
14/162/SR-FS/C10



**MODIFICA DECRETO 24 NOVEMBRE 2014, N. 86483 CONCERNENTE IL SETTORE  
DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA**

*Fuori Sacco Odg Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza chiede di procedere alla modifica urgente del Decreto Ministeriale 24 novembre 2014 n. 86483 per prevedere il riconoscimento delle AOP del settore olivicolo in capo alle Regioni nel caso in cui le stesse fossero costituite da OP riconosciute nell'ambito di un'unica Regione, procedura attualmente non consentita dal momento che il citato decreto ministeriale prevede che le AOP possano essere riconosciute esclusivamente dal Ministero e solo nel caso in cui la propria base sociale sia costituita da almeno 10 OP riconosciute da almeno 8 Regioni.

A tal fine la Conferenza propone i seguenti emendamenti al decreto ministeriale:

1. al comma 1 dell'articolo 2, ossia "In attuazione degli articoli 152 e 159 e con le finalità, tra le altre, di cui all'articolo 29 e 169 del Regolamento, le Regioni riconoscono le OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" è sostituito con "In attuazione degli articoli 152, 156 e 159 e con le finalità, tra le altre, di cui all'articolo 29 e 169 del Regolamento, le Regioni riconoscono le OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e le sole AOP sulla base dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente decreto, la cui compagine sociale è costituita da OP riconosciute, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente decreto, dalla medesima Regione che effettua il riconoscimento dell'AOP";
2. al comma 4 dell'articolo 2, ossia "La richiesta di riconoscimento dell'AOP è presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Via XX settembre, 20 - 00187 - Roma" è sostituito con "La richiesta di riconoscimento dell'AOP è presentata alla "Regione di riferimento" o al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Via XX settembre, 20 - 00187 - Roma, a seconda che la stessa assuma carattere regionale o interregionale";
3. alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, ossia "avere una compagine sociale costituita da almeno 10 organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 8 Regioni" è sostituita con "avere una compagine sociale costituita da almeno 10 organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 8 Regioni nel caso di AOP interregionali o una compagine sociale costituita da almeno 2 organizzazioni di produttori riconosciute in un'unica Regione nel caso di AOP regionali";
4. in riferimento al comma 1 dell'articolo 9 -con cui si prevede che le Regioni procedano, previa diffida, alla revoca del riconoscimento delle OP- aggiungere la seguente frase dopo la lettera d) "nonché alla revoca del riconoscimento delle AOP regionali nei seguenti casi:
  - a) perdita, in capo all'AOP, di uno o più requisiti previsti all'articolo 5 del decreto;
  - b) mancato rispetto delle norme statutarie;
  - c) inadempienza e mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richieste ai fini del controllo".

Roma, 18 dicembre 2014